

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"B. Caramia - F. Gigante"
Locorotondo - Alberobello
Corsi di studi:
Tecnico Agrario, Tecnico Enologico e Tecnico Industriale

REGOLAMENTO CONVITTO

Art. 1

Il convitto è una istituzione che fa parte integrante dell'Istituto ed offre una concreta possibilità agli studenti, di frequentare i vari corsi di studio, in qualità di convittori o semiconvittori; si propone fini educativi in ordine alla acquisizione delle figure professionali che l'Istituto propone.

Sono soggetti coinvolti nel processo formativo dell'istituzione educativa: i convittori; i semiconvittori; il personale educativo; il personale docente ed il personale ATA.

CAPO I - NORME PER L'AMMISSIONE

Art. 2

Modalità di ammissione

Nel convitto annesso all'Istituto sono ammessi alunni di sesso maschile mentre per il semiconvitto sono ammessi sia alunni di sesso maschile che femminile.

La richiesta di ammissione al convitto, o al semiconvitto, deve essere redatta su apposito modulo, fornito dalla scuola. Tale modulo contenente, tra l'altro, i dati anagrafici dell'alunno e la richiesta di usufruire di permesso di libera uscita per il proprio figlio, deve essere sottoscritto da almeno uno dei genitori o tutori dell'alunno entro i termini previsti per l'iscrizione alla scuola.¹

L'accettazione di uno studente come convittore o semiconvittore non è un obbligo per l'Istituto e non si configura come diritto per chi ne faccia istanza o per chi abbia goduto, per gli anni precedenti, della condizione di convittore/semiconvittore.

Il Collegio degli istitutori, presieduto dal Dirigente Scolastico, esamina le domande di ammissione al convitto ed al semiconvitto ed esprime una propria valutazione in merito all'ammissione o alla non ammissione dello studente.

L'alunno semiconvittore si ritiene presente in convitto dal momento del suo arrivo in sala mensa, per la consumazione del pranzo, sino al termine dello studio pomeridiano (come previsto nella tabella dell'orario di attività ordinaria del convitto), salvo permessi permanenti o giornalieri, debitamente autorizzati dai genitori, di uscita anticipata.

L'ammissione al convitto o al semiconvitto è subordinata inoltre a:

- *presentazione di una attestazione, da parte degli organi sanitari competenti, dalla quale risulti l'idoneità dello studente, dal punto di vista sanitario, a partecipare alla vita comunitaria.*

¹ Tali termini vengono determinati per ciascun anno scolastico da specifiche circolari ministeriali.

Art. 3

Riammissione

La riammissione al convitto o al semiconvitto è subordinata alla richiesta di riconferma, redatta su apposito modulo, e presentata entro i termini previsti per l'iscrizione alle classi successive.

La domanda di riammissione è subordinata al fatto di non aver subito un procedimento disciplinare di allontanamento dal convitto/semiconvitto.

Per i convittori /semiconvittori non ammessi alla classe successiva il Collegio degli Istitutori, esprimerà una propria valutazione in merito alla riammissione in convitto.

Art. 4

Il richiedente che sia stato ammesso come convittore o semiconvittore, deve accettare, oltre alle norme esplicite del presente regolamento, tutte le altre regole che la vita in comune comporta o che potrebbero essere imposte in particolari situazioni. Anche gli eventuali convittori o semiconvittori maggiorenni, nei momenti di vita di convitto o semiconvitto, dovranno attenersi alle norme del presente regolamento.

Art. 5

All'atto dell'iscrizione, il convittore è tenuto al versamento di una tassa di iscrizione annuale.

All'atto dell'iscrizione al semiconvitto, il semiconvittore è tenuto al versamento di una tassa d'iscrizione annuale.

Gli importi delle tasse d'iscrizione, di cui innanzi, sono stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

Art. 6

Retta

Il convittore è tenuto a versare le rette con le modalità e alle date appresso riportate.

In caso di consistenti variazioni dei costi convittuali, potrà essere richiesta una integrazione della retta prevista.

Il semiconvittore è tenuto a versare il corrispettivo per i pasti.

L'integrazione ed il costo del pasto per i semiconvittori, è determinato dal Consiglio d'Istituto.

A) Modalità di pagamento della retta

L'ammissione al convitto è subordinata al pagamento, per intero, della quota annuale della retta, il cui importo è determinato, dal Consiglio d'Istituto.

La retta decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico, fino all'ultimo giorno di lezione.²

La retta deve essere pagata con le seguenti modalità :

- € 50,00 entro la data ultima di prescrizione;
- Importo del 20 % entro il 31 agosto ;
- Importo del 20 % entro il 15 ottobre;
- Importo del 20 % entro il 15 dicembre;
- Importo del 20 % entro il 31 gennaio;
- Importo del 20 % entro e non oltre il 31 marzo.

² Sia per l'inizio che per il termine ultimo delle lezioni si fa riferimento a quanto previsto dal calendario scolastico.

Il pagamento della retta dovrà avvenire esclusivamente a mezzo del conto corrente postale, intestato all'Istituto. Non è ammessa altra modalità di pagamento.

Poiché l'importo annuale della retta si riferisce a spese di sistemazione logistica, amministrativa, ecc., che sono in ogni caso sostenute dal Convitto, indipendentemente dalla durata della permanenza dello studente nella struttura, tale importo è comunque dovuto per intero, anche nelle seguenti circostanze :

- anticipato abbandono del posto in convitto o in semiconvitto da parte dello studente (anche per giustificato motivo) ;
- prolungata assenza da parte dello studente (anche per giustificato motivo) ;
- allontanamento dello studente dal convitto, per gravi motivi disciplinari.

Pertanto nelle circostanze sopra elencate, non è previsto alcun rimborso, né totale né parziale, della retta.

L'importo versato dai convittori o la tassa di ammissione versata dai semiconvittori sarà rimborsata qualora si receda, entro il 31 luglio, dall'impegno di frequentare la struttura convittuale per l'anno scolastico successivo.

B) Inadempienza del pagamento della retta

Il regolare pagamento della retta, entro i termini previsti, è condizione indispensabile per la permanenza nel Convitto.

Pertanto, in caso di inadempienza del pagamento della retta entro i termini stabiliti alla lett. A) dell'art. 5 si procederà all'allontanamento dell'alunno convittore fino a quando non regolarizzerà la posizione debitoria.

Art. 7

Servizi previsti

La retta dà diritto a:

1. Alloggio;

2. Servizio di lavanderia: lavaggio e stiratura della biancheria da letto (per i convittori);

3. Uso della mensa. Ai pasti sono ammessi gli alunni convittori e gli alunni semiconvittori³.

Il menù viene preparato in base a una tabella dietetica, predisposta da personale specializzato.

I convittori e semiconvittori, durante i pasti, sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato.

Art. 8

I nuovi convittori, all'atto della convocazione, all'inizio dell'anno scolastico, dovranno presentarsi, accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, muniti del corredo previsto dall'istituzione scolastica.

³ NOTA. Gli alunni esterni ed il personale dipendente possono partecipare alla mensa solo se si sono preventivamente prenotati (secondo le modalità stabilite) ed abbiano contemporaneamente provveduto al pagamento del buono mensa, il cui importo è fissato dal Consiglio D'Istituto .

Non è previsto il rimborso del buono pasto nel caso in cui la persona prenotata non partecipi più alla mensa.

Art. 9

I genitori, all'atto dell'affidamento dei figli in convitto o semiconvitto, assumono l'obbligo di riferire al personale educativo e/o all'infermiere, nel massimo rispetto di quanto prevede la normativa vigente per la privacy, eventuali allergie, disturbi ricorrenti, controindicazioni relative all'assunzione di farmaci, gruppo sanguigno e ogni ulteriore informazione idonea alla conoscenza dello stato di salute e della personalità dell'allievo. Saranno utili, e coperte dalla massimo riserbo, notizie circa l'ambiente di provenienza, le situazioni familiari, etc. .

I genitori, durante la permanenza in convitto dei propri figli, sono tenuti a comunicare con sollecitudine eventuali variazioni a quanto dichiarato precedentemente.

Art. 10

Servizio sanitario

Il convitto garantisce la presenza di personale infermieristico, in alcune ore della giornata.

Le altre prestazioni (assistenza medica di base, prestazioni mediche specialistiche, farmaci, ecc...) sono di competenza della famiglia dello studente.

E' fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo.

Eventuali terapie prescritte dal medico saranno comunicate, dai genitori, all'infermiere affinché provveda alla corretta realizzazione delle stesse.

Eventuali allergie alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate alla direzione che provvederà con una dieta adeguata.

Il locale infermeria del convitto serve solo per i primi interventi di urgenza. Potranno inoltre essere effettuate quelle medicazioni od altri interventi che risultino di competenza del personale infermieristico. Ove si configuri la necessità di degenza, i convittori, sentito il parere del medico, verranno trasferiti all'ospedale o riaffidati ai genitori.

CAPO II - FUNZIONAMENTO

Art. 11

Periodo di Funzionamento del Convitto

1. La struttura rimane aperta nei giorni di attività, previste dal calendario scolastico **dalle ore 7.30 del lunedì fino al termine delle lezioni settimanali** (è previsto, infatti, il rientro in famiglia al termine delle lezioni settimanali).
2. In caso di festività infrasettimanale, il convitto rimane aperto fino al termine delle lezioni scolastiche del giorno precedente la festività.
3. **Chiusura straordinaria del convitto.** Qualora per gravi motivi si renda necessario chiudere il convitto, le famiglie dei convittori saranno avvisate e i ragazzi torneranno presso le loro abitazioni, con le stesse modalità previste per il rientro in famiglia.

Art. 12

Organizzazione delle attività

Il Collegio degli Educatori elabora all'inizio di ogni anno scolastico la programmazione educativa annuale e definisce le modalità organizzative delle varie attività: studio, tempo libero, attività culturali, sportive e ricreative.

Orario

L'orario di convitto è prescrittivo e va osservato in ogni sua parte.

1. Sveglia: i convittori sono tenuti ad alzarsi sollecitamente all'orario stabilito, a curare la pulizia personale e a riordinare con cura la propria stanza ;
2. Pasti: i convittori ed i semiconvittori, all'orario successivamente indicato, si riuniscono nella sala da pranzo alla presenza degli istitutori per la consumazione dei pasti, mantenendo un comportamento corretto. Non è consentito portare nelle stanze suppellettili della mensa e i cibi non consumati durante il pasto, salvo i casi di malattia;
3. Libera uscita: è concessa solo previa autorizzazione dei genitori che esonera l'Istituto da ogni responsabilità civile e penale; ne consegue che i convittori devono rispettare inderogabilmente gli orari stabiliti;
4. Studio: i convittori ed i semiconvittori hanno l'obbligo di studiare nella fascia oraria individuata .
5. Attività serali: al termine della cena i convittori hanno la facoltà di partecipare alle varie attività, ricreative e /o culturali, proposte dal personale educativo;
6. Riposo notturno: i convittori provvederanno a sistemare i propri effetti personali ed a svolgere le operazioni di "toilette" mezz'ora prima dell'orario stabilito per il riposo ed il silenzio notturno;

LOCOROTONDO		<u>ORARIO ATTIVITA' ORDINARIA DEL CONVITTO</u>				ALBEROBELLO	
SVEGLIA	ORE	06,40	SVEGLIA	ORE	07,10		
COLAZIONE	ORE	07,00 - 07,15	COLAZIONE	ORE	07,30 – 8,00		
INGRESSO SCUOLA	ORE	08,00	INGRESSO SCUOLA	ORE	08,10		
LIBERA USCITA: al termine delle lezioni con rientro x pranzo			LIBERA USCITA: al termine delle lezioni con rientro x pranzo				
PRANZO	ORE	14, 15	PRANZO	ORE	14,15		
LIBERA USCITA dal termine pranzo fino alle ore 15,30			LIBERA USCITA dal termine pranzo fino alle ore 15,15				
STUDIO	ORE	15,45 – 18,45	STUDIO	ORE	15,45 – 18,45		
			LIBERA USCITA	ORE	18,45 – 19,30		
CENA	ORE	18,45	CENA	ORE	19,30		
LIBERA USCITA dal termine cena			LIBERA USCITA dal termine cena				
RIENTRO LIBERA USCITA ore 21.30			RIENTRO LIBERA USCITA ore 21.30				
RIPOSO NOTTURNO	ORE	22,30	RIPOSO NOTTURNO	ORE	22,30		

Gli orari relativi ai vari momenti preindicati vengono deliberati dal Collegio degli Educatori.

CAPO III - PERMESSI DI USCITA E GIUSTIFICAZIONI

Art. 13

Permessi

I convittori possono usufruire di permesso per rientrare in famiglia durante la settimana. Per avvalersi di tale permesso deve essere compilato un modulo specifico⁴, con il giorno e l'ora in cui il convittore è autorizzato ad uscire dal convitto per recarsi in famiglia; il modulo datato e firmato da uno dei genitori deve pervenire all'Istituto tramite fax con copia documento d'identità. Allo scopo di consentire un'adeguata continuità alle attività didattiche ed educative i genitori ed i convittori si impegnano ad usufruire di tale permesso solo per reali ed inderogabili necessità. Il convittore al rientro in convitto deve avvisare l'educatore in servizio.

Il convittore che ha necessità di usufruire di permessi per svolgere attività sportive, culturali, di studio, ecc ., che non rientrano nelle attività educative e didattiche programmate dal convitto, deve presentare richiesta scritta da parte di uno dei genitori, in cui si specifica sia il tipo di attività che il convittore deve svolgere, sia l'orario e il luogo dove il convittore deve svolgere l'attività. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio degli Istitutori, si riserva di dare il proprio assenso.

Art. 14

Libera uscita

Possono fruire della "libera uscita", senza accompagnamento da parte del personale educativo, quei convittori e semiconvittori autorizzati dai genitori, o da chi ne fa le veci, con permesso scritto depositato presso l'ufficio degli Istitutori.

Il personale educativo ha la facoltà di revocare tale permesso, in via temporanea, per motivi disciplinari, di studio, di sicurezza o per avverse condizioni atmosferiche.

Non saranno tollerati ritardi sull'orario di rientro né altre uscite dal convitto fuori dagli orari previsti, coloro che si renderanno responsabili di tali episodi, incorreranno in sanzioni disciplinari.

Tutti i convittori e semiconvittori potranno godere della libera uscita negli intervalli di tempo previsti dall'orario giornaliero.

Non è consentito allontanarsi dal Centro urbano del Comune di Locorotondo (per gli alunni iscritti all'I.I.S. di Locorotondo) e dal Centro urbano del Comune di Alberobello (per gli alunni iscritti all'I.I.S. di Alberobello).

La responsabilità dell'Istituzione scolastica cessa al momento in cui il convittore lascia il convitto per la libera uscita o per rientrare in famiglia od altro luogo di privata dimora ed inizia nel momento in cui il ragazzo rientra in convitto.

A fine anno, terminate le lezioni o gli esami, i convittori o i genitori sono tenuti a ritirare dal convitto tutti gli effetti personali dei propri figli.

Non sono ammesse permanenze in convitto se sono terminati gli impegni scolastici.

Uscita per recarsi alle lezioni : il convittore, dopo la colazione, lascia autonomamente il convitto per recarsi a scuola **sollevando la direzione della scuola e del convitto da ogni eventuale responsabilità.**

In caso di sciopero, assemblee, fine anticipata o sospensione delle lezioni, il convittore e semiconvittore si considera in libera uscita fino all'orario previsto per il pranzo sollevando la direzione della scuola e del convitto da ogni eventuale responsabilità.

⁴ Tale modulo verrà consegnato alle famiglie dei convittori all'inizio dell'anno scolastico e può essere richiesto in qualunque momento, presso gli istitutori.

Art. 15

Uscite infrasettimanali

Uscite infrasettimanali per rientro in famiglia: le richieste del permesso di uscita vanno consegnate, o inviate a mezzo fax, con copia documento d'identità preferibilmente, il giorno precedente, specificando giorno ed ora di uscita.

Le richieste di permesso devono essere compilate interamente dal genitore.

L'istitutore si riserva di verificare telefonicamente, con le famiglie, la veridicità della richiesta di uscita.

Art. 16

Allontanamento arbitrario del convittore

Durante tutte le attività ordinarie del convitto (studio, ricreazione, ecc..) nessun convittore o semiconvittore può assentarsi senza debita autorizzazione.

Se il convittore dovesse allontanarsi arbitrariamente dal convitto l'educatore di turno provvederà, subito dopo essere venuto a conoscenza del fatto, ad avvisare con sollecitudine la famiglia, il coordinatore di convitto e a redigere una relazione sull'accaduto.

Art. 17

Altre uscite

Nel corso della settimana di permanenza in convitto, i convittori minorenni hanno la facoltà di uscire senza accompagnamento, in ore diverse dalla libera uscita, solo in presenza di validi inderogabili e comprovati motivi, previa congiunta autorizzazione dei genitori e del personale educativo.

Art. 18

Giustificazioni

In caso di mancato rientro per il giorno previsto, la famiglia è tenuta ad avvisare tempestivamente il personale educativo, comunicando la data e l'ora del rientro. Dopo qualsiasi assenza dal convitto, i convittori si presenteranno muniti di giustificazione su foglietto prestampato, specificando giorno/i e motivo dell'assenza; **in assenza di tale giustificazione non saranno riammessi in convitto.**

Art. 19

Qualora l'inizio delle lezioni venga posticipato, i convittori lasceranno il convitto solo in tempo utile per recarsi a scuola. Non è consentito accedere alle stanze durante l'attività didattica se non per comprovati gravi motivi.

CAPO IV - DIVIETI

Art. 20

E' vietato fumare all'interno del convitto.

E' proibito detenere bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

E' vietato utilizzare i telefonini durante lo studio pomeridiano o durante il riposo notturno.

E' vietato utilizzare il computer per scopi non didattici durante lo studio pomeridiano.

E' vietata la detenzione di oggetti che possono arrecare danno a persone e/cose.

Art. 21

E' sconsigliato portare al proprio seguito indumenti di particolare pregio, preziosi, apparecchiature in genere (cellulari, radioline, walk-man, apparecchiature Hi-Fi, etc) che richiedono una particolare custodia.

Si fa esplicito divieto di portare in convitto fornellini, macchinette da caffè e similari.

Il personale educativo si riserva di autorizzare o meno l'uso del televisore personale in camera.

Non è consentito, altresì, attaccare ai muri ed alle ante degli armadi poster o quant'altro che deturpi gli ambienti, e vietato tenere in convitto, oggetti pericolosi o animali.

Art. 22

I convittori, possono consegnare il proprio denaro al personale addetto che provvederà all'adeguata custodia. L'Istituto non potrà rispondere di eventuali perdite di somme di denaro non consegnate.

Art. 23

E' severamente vietato consumare sostanze stupefacenti e bevande alcoliche; se scoperte, verranno immediatamente sequestrate dal personale scolastico e secondo quanto previsto dall'art. 33 del presente Regolamento.

La trasgressione, anche durante le ore di libera uscita, sarà oggetto di provvedimento disciplinare e verrà prontamente segnalata alla famiglia.

Art. 24

Ai sensi della Legge 16 Gennaio 2003, n.3, art. 51 è vietato fumare all'interno del convitto ivi compresi i terrazzini, le scale e le bussole di ingresso.

Ai trasgressori verranno irrogate le sanzioni previste dalla stessa legge.

Art. 25

Il comportamento dei convittori e dei semiconvittori dovrà rispettare le normali regole di convivenza civile: il turpiloquio, la bestemmia e le oscenità non rientrano tra le regole della buona educazione e pertanto passibili di provvedimenti disciplinari.

Art. 26

Responsabilità per danni materiali

Ad ogni convittore viene dato in consegna del mobilio e della biancheria, di cui risponde personalmente. Alle verifiche periodiche, se saranno constatati danni, la famiglia sarà obbligata al pagamento delle spese. L'istituto provvederà a **comunicare alle famiglie il danno con il relativo importo da versare con bollettino postale. Il mancato pagamento nei termini indicati comporterà la non riammissione temporanea in convitto.** I danni prodotti da colpevoli non identificati, ma sicuramente commessi da convittori o semiconvittori, verranno addebitati ai presenti in convitto nel momento in cui si sono verificati gli eventi dannosi.

Per i danni causati volontariamente è previsto, oltre al risarcimento, anche un adeguato provvedimento **disciplinare** nei confronti del responsabile.

Art. 27

Gli alunni sono tenuti a collaborare con il personale educativo ed ATA affinché i locali, l'arredamento ed il materiale di convitto vengano usati con la dovuta accortezza per evitare danneggiamenti. Se l'accortezza non sarà osservata ed ove chiare responsabilità siano da attribuire ai convittori o semiconvittori, questi risponderanno individualmente o solidalmente del danneggiamento causato.

Ogni convittore è consegnatario dei beni del convitto quali (letto, armadio, etc.), nonché della stanza e, di conseguenza, risponde in proprio per eventuali danni o guasti arrecati a detto materiale. Sarà, pertanto, opportuno che ogni convittore, all'inizio dell'anno scolastico, verifichi lo stato dei beni a lui assegnati e segnali eventuali anomalie.

Nel corso dell'anno scolastico verrà fatta periodica verifica sullo stato di conservazione degli stessi da parte del personale scolastico.

Nelle stanze adibite al riposo notturno è vietato l'accesso di persone estranee al convitto salvo autorizzazione del personale educativo.

CAPO V - NORME COLLEGIALI

Art. 28

La funzione "genitoriale" del personale educativo e di tutto il personale del convitto, può esplicarsi in colloqui, in consigli, in avvertimenti ed ammonizioni, in sostegno morale che, insieme, concorrono a migliorare la vita in comunità.

Art. 29

Il personale educativo si informa sul rendimento scolastico dei convittori e semiconvittori e provvede, in caso di rendimento scolastico inadeguato, a dare le necessarie informazioni alle famiglie.

Art. 30

I genitori scelgono autonomamente, assumendosene le responsabilità, il mezzo più idoneo :

- per raggiungere il convitto ;
- per i rientri in famiglia;
- per altre uscite debitamente autorizzate.

Art. 31

In caso di particolari eventi che rendessero impossibile la permanenza nella struttura convittuale (guasti all'impianto di riscaldamento, idrico ed elettrico) la Presidenza avviserà le famiglie dei convittori e semiconvittori della sospensione dell'attività convittuale e il conseguente rientro degli alunni in famiglia.

CAPO VI – DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 32

Doveri

I convittori e i semiconvittori sono tenuti:

- a) a seguire regolarmente le attività proposte e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- b) ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- c) a mantenere un comportamento corretto;
- d) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previsti;
- e) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- f) a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura.

Art. 33

Sanzioni disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti differenziati secondo le sottoindicate tipologie così come evidenziato nella tabella seguente:

INOSSERVANZE	PROVVEDIMENTI	ORGANO IRROGANTE
Tipologia "A". 1. violazioni non gravi relative al rispetto degli orari della vita convittuale e delle ore di studio. 2. Comportamenti scorretti nei confronti degli altri convittori e semiconvittori.	1. Annotazione disciplinare e privazione della libera uscita. 2. sospensione dal convitto per un giorno	1. Educatore 2. Coordinatore su proposta dell'Educatore.
Tipologia "B". 1. Ripetizione delle infrazioni al punto precedente. 2. Comportamenti scorretti nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale Educativo, del personale tutto della scuola, ecc.	1e 2. Annotazione disciplinare, convocazione del genitore e sospensione dal Convitto fino a tre giorni 3. multa ai sensi della legge	1 e 2. Coordinatore del convitto su proposta dell'Educatore. 3. Addetto al controllo.

<p>3. Infrazione del divieto di fumare nei locali della scuola, e di uso e detenzione di bevande alcoliche.</p>	<p>10/01/2005 e annotazione disciplinare con segnalazione alla famiglia.</p>	
<p>Tipologia "C". 1. Accertata responsabilità di danneggiamento di strutture, mobilio, beni, dotazioni della scuola: 1 danneggiamenti involontari 2 danneggiamenti volontari.</p>	<p>1 Riparazione pecuniaria 2 Annotazione disciplinare, riparazione pecuniaria, ed eventuale provvedimento di sospensione dal convitto fino a 5 giorni.</p>	<p>1 e 2. Coordinatore su proposta dell'Educatore.</p>
<p>Tipologia "D". 1. Reiterazione di danneggiamento volontario. 2. Grave atto isolato di mancanza di rispetto verso gli altri e/o minaccioso per l'altrui sicurezza ed incolumità; 3. Abituale comportamento poco rispettoso della dignità altrui; 4. Abuso di bevande alcoliche.</p>	<p>Annotazione disciplinare e provvedimento di sospensione dal convitto fino a 10 giorni.</p>	<p>Dirigente Scolastico Collegio educatori.</p>
<p>Tipologia "E". 1. Atti di particolare gravità, di manifesta aggressività, di intenzionale oltraggio al decoro altrui, di incuranza della sicurezza altrui, della dignità della istituzione scolastica; 2. Detenzione e/o uso di sostanze stupefacenti per uso personale; 3. Detenzione di oggetti pericolosi che possono arrecare danno a persone e/o cose; 4. sottrazione di beni altrui (oggetti di cancelleria, libri, telefonini, etc.); 5. manipolazione dei distributori di bevande e merendine e/o sottrazione delle stesse; 6. sottrazione di beni appartenenti alla scuola e/o al personale scolastico.</p>	<p>Annotazione disciplinare e provvedimento di sospensione fino a 15 giorni.</p>	<p>Dirigente Scolastico Collegio educatori.</p>
<p>Tipologia "F". 1. Reiterazione della detenzione e/o utilizzo di sostanze stupefacenti per uso personale. 2. Reati penalmente perseguibili; situazione di pericolo per l'incolumità propria e altrui (cfr. Art. 4, comma 9, Statuto degli Studenti).</p>	<p>1. Allontanamento dal convitto per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico. 2. Allontanamento dal convitto per un periodo commisurato alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo e comunque superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico.</p>	<p>Dirigente Scolastico Collegio educatori Consiglio d'Istituto</p>

N.B.: 1 Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica la scuola può prevedere, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

2 Di ogni tipologia di inosservanza la famiglia viene informata

La gravità delle trasgressioni sarà valutata di volta in volta dagli organi preposti, previa relazione scritta dell'educatore o degli educatori testimoni.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio degli Educatori.